

## CONTENZIOSO

### **Notifica nulla se l'avviso di ricevimento non motiva la temporanea assenza del destinatario**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **notifica** di un **atto processuale** (come il ricorso in appello) tramite il servizio postale secondo le previsioni della **L. 890/1982**, qualora l'atto notificando non venga consegnato per **temporanea assenza del destinatario**, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la **produzione giudiziale** dell'**avviso di ricevimento** della **raccomandata** che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 30997, depositata ieri 2 novembre**.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** emesso nei confronti di un contribuente, con il quale si accertavano, con metodo sintetico *ex articolo 38 D.P.R. 600/1973*, maggiori redditi relativi all'anno 2007.

L'atto veniva **impugnato** presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado, invece, su **appello** dell'Amministrazione finanziaria, sostenevano che non fosse stata fornita la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, e cioè che la somma utilizzata per l'acquisto di un'autovettura fosse derivata da **redditi diversi** da quelli posseduti nello **stesso periodo d'imposta** o da redditi esenti o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile.

Il contribuente proponeva quindi **ricorso in Cassazione** per lamentare la **nullità** della **sentenza di secondo grado**, in quanto i giudici sarebbero incorsi in un palese *error in procedendo* là dove, nonostante la sua mancata costituzione, non avevano verificato che l'**avviso di ricevimento** della notifica a mezzo posta dell'atto di appello non recasse **alcuna motivazione** circa il mancato recapito del plico e **non** specificasse l'invio della **comunicazione di avvenuto deposito** (c.d. CAD). In tal modo, secondo il ricorrente, sarebbero state  **violate le formalità** previste dalla **Legge 890/1982**.

Altrimenti detto, l'impugnante contestava di non aver avuto notizia del tentativo di notifica dell'atto di appello e del conseguente deposito presso l'Ufficio postale, per **mancanza** della **comunicazione dell'avvenuto deposito** da esperirsi, a carico del notificante, con lettera raccomandata, e quindi per **mancata ottemperanza** di tutta la **procedura notificatoria** prevista dalla legge per il caso di **“irreperibilità relativa”**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha rammentato l'**orientamento** espresso dalle **Sezioni Unite** in materia di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale ai sensi della L. 890/1982, secondo cui, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per **temporanea assenza del destinatario** stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la **produzione giudiziale** dell'**avviso di ricevimento** della **raccomandata** che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tale fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr., [Cass. Sent. SS. UU. 15.04.2021, n. 10012](#)).

In base al principio ormai consolidatosi, dunque, per **provare la corretta procedura di notifica** di un atto, è necessario **verificare l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa** da parte del destinatario, «*in modo da assicurare* – così come affermato dai giudici di vertice – *non solo la conoscibilità dell'atto, ma anche l'effettiva conoscenza del provvedimento che viene notificato* per questa via, così garantendo *l'effettiva applicazione delle norme che disciplinano la notifica “diretta”*, secondo cui *in caso di assenza temporanea del destinatario, deve essere affisso l'avviso di deposito nel luogo di notifica* (in sostanza, nella cassetta delle lettere del destinatario) e *spedita una raccomandata, con avviso di ricevimento, con esplicita previsione di notifica*».

Nella fattispecie al vaglio della Corte, però, l'Amministrazione finanziaria non ha dimostrato (tramite **l'allegazione della ricevuta di ritorno**) che il contribuente, momentaneamente irreperibile (cd. irreperibilità relativa), abbia ricevuto **l'avviso di ricevimento** della notifica dell'appello a mezzo posta. Peraltro, quest'ultimo, dalla verifica del fascicolo processuale, è risultato completamente **mancante della motivazione** sulle eventuali **cause di temporanea assenza** del destinatario non ricevente l'atto, essendosi limitato, l'operatore postale, ad apporre il timbro e la dicitura “atto giacente presso l'Ufficio”.

In considerazione di ciò, pertanto, la Suprema Corte ha **cassato** la sentenza impugnata per nullità della notifica del ricorso in appello, **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Campania affinché proceda ad un nuovo giudizio a **contraddittorio regolare**.